



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI

E PAESAGGIO

Servizio II

✓ Soprintendenza Speciale Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio di Roma

CIRCOLARE N.

Soprintendenze Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio

Soprintendenza Nazionale per il  
Patrimonio Culturale Subacqueo

Parchi Archeologici

*E.p.o.* Capo di Gabinetto

Segretario Generale

Capo dell'Ufficio Legislativo

Direzione Generale Musei

*Oggetto:* **Legge n. 108 del 29 luglio 2021, artt. 29 (Soprintendenza speciale per il PNNR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNNR) e 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto). Adempimenti.**

In riferimento alla Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, Legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare all'istituzione della Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 29:

- viste le funzioni attribuite alla Soprintendenza speciale per il PNRR in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, di "*tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero*";



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723 4622/4720

PEC: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio2@beniculturali.it

- considerato che, ai sensi del medesimo comma, la Soprintendenza speciale per il PNRR *“opera anche avvalendosi, per l’attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio”*;
- considerato quanto definito all’articolo 44, recante *Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*, con particolare riferimento alle tempistiche ivi previste, al comma 2, ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- considerato che *“il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui all’Allegato IV al decreto in oggetto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1”*, per carenze documentali e/o modifiche e integrazioni, *“ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti”*;
- preso atto che il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni;
- considerato che le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4 del medesimo articolo 44;

tutto ciò visto e considerato, si invitano codesti Uffici in indirizzo ad attivare adeguate misure organizzative volte ad assicurare lo svolgimento celere delle istruttorie di competenza.

Ai fini di un corretto svolgimento della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, considerato il combinato disposto degli articoli 23 e 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sarà cura di codesti Uffici verificare tempestivamente che la documentazione progettuale comprenda la relazione archeologica definitiva di cui al comma 9 del citato articolo 25. Laddove la documentazione archeologica trasmessa non sia sufficiente all’espressione di un compiuto parere, si invitano codesti Uffici *“a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l’indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell’espressione del parere in senso favorevole”*, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, della Legge oggetto della presente Circolare.

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica Galloni



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723 4622/4720  
PEC: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio2@beniculturali.it